

UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE
6A FINANZE E TESORO DEL SENATO E VI FINANZE DELLA CAMERA

**Decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,
recante disposizioni urgenti per la tutela
del risparmio nel settore creditizio**

Audizione del Direttore Generale dell'ABI
Dott. Giovanni Sabatini

17 gennaio 2017

Premessa

Signori Presidenti, Onorevoli Senatori e Deputati,

esprimiamo, innanzitutto, il ringraziamento, anche a nome del Presidente Antonio Patuelli, per aver offerto all'Associazione Bancaria Italiana l'opportunità di partecipare a questa audizione su un tema di assoluta rilevanza per il Paese prima ancora che per il settore bancario.

Il Governo si è attivato, nel rispetto del quadro normativo europeo, in modo da consentire forme di sostegno pubblico in esito a risultati non positivi delle prove di stress test, con le quali l'Autorità bancaria europea (EBA) procede periodicamente a valutare la solidità del mercato bancario europeo. Si tratta, quindi, di esiti di simulazioni (nell'ambito di stress test) o fattispecie che possono richiedere un'attivazione preventiva delle istituzioni, senza che si generino condizioni per avviare una risoluzione.

La normativa di riferimento europea

Il provvedimento nazionale si colloca, quindi, in un più ampio quadro regolamentare europeo ed è in tale prospettiva che va letto ed interpretato.

La direttiva europea 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), che prevede quale strumento di risoluzione per le banche in difficoltà il c.d. *bail-in* (ricostituzione del patrimonio anche attraverso l'azzeramento dei crediti di alcune specifiche categorie di investitori/risparmiatori), non esclude infatti un supporto pubblico a una banca, nel rispetto di determinate condizioni, e senza che ciò comporti la necessità di considerare la banca stessa in dissesto o a rischio di dissesto e, quindi, potenzialmente assoggettabile a risoluzione.

In particolare, le disposizioni del paragrafo 4, lettera d), dell'art. 32 della direttiva BRRD, pongono un'eccezione rispetto alla regola secondo cui una banca che riceve risorse pubbliche deve essere considerata in dissesto o a

rischio di dissesto, stabilendo che ciò non avvenga nei “casi in cui, al fine di evitare o rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme” specificatamente disciplinate dalla stessa lettera d), ai punti i), ii) e iii).

Le ipotesi di intervento pubblico ammesse si articolano dunque su tre filoni:

- i) garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
- ii) garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
- iii) iniezioni di fondi propri o acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscano un vantaggio all’ente e sempreché nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino determinate circostanze, come dettagliate dalla norma, quali - indici di non solvibilità dell’ente - e che siano limitate a coprire le carenze di capitale a seguito di un esercizio di “stress” effettuato a livello europeo.

In pratica, quindi, si deve trattare di forme di garanzia statale a supporto di iniezioni di liquidità, ottenute tramite operazioni di mercato o anche grazie ad un finanziamento di emergenza fornito dalla banca centrale, oppure di interventi di rafforzamento patrimoniale, con conseguente “ingresso” temporaneo dello Stato nel capitale delle banche, come indicato all’art 32 della BRRD¹.

Queste misure a loro volta devono risultare conformi alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea entrata in vigore il 1° agosto 2013. In tale ambito emerge la regola della

¹le garanzie o misure equivalenti ivi contemplate sono limitate agli enti solventi e sono subordinate all’approvazione finale nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione e non vengono utilizzate per compensare le perdite che l’ente ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

Le misure di sostegno, sono limitate alle iniezioni necessarie per far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove di stress a livello nazionale, unionale o di Stati membri, nelle verifiche della qualità delle attività o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall’ABE o da autorità nazionali, se del caso, confermate dall’autorità competente.”

ripartizione degli oneri (*burden sharing*) che impone l'assorbimento di parte delle perdite da parte di azionisti e obbligazionisti subordinati quando si renda necessario un intervento pubblico di rafforzamento del capitale.

Gli aspetti principali del decreto legge n.237/2016

Le previsioni del provvedimento si inseriscono quindi nell'ambito normativo europeo, utilizzando i margini di manovra da questo concessi.

Sostegno alla liquidità - In primo luogo, con le disposizioni recate dal Capo I, si autorizza il Governo a rafforzare la capacità di una banca italiana di approvvigionarsi di liquidità.

Su richiesta della banca interessata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà rilasciare fino al 30 giugno 2017 una garanzia su obbligazioni di nuova emissione (emesse successivamente alla data del 23 dicembre 2016). Gli strumenti finanziari di debito emessi dalle banche devono rispettare determinate caratteristiche: devono essere a tasso fisso, denominati in euro, privi di clausole di subordinazione, non devono essere titoli strutturati o prodotti complessi né incorporare una componente derivata. Per singola banca l'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, di norma, i fondi propri riconosciuti ai fini di vigilanza.

La garanzia è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, copre il capitale e gli interessi. Essa viene remunerata con la previsione di un apposito corrispettivo, posto a carico della banca beneficiaria e determinato caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione, con le modalità di calcolo indicate nell'art. 6, in funzione della durata dell'operazione e del grado di rischio delle banche interessate.

Grazie alla garanzia pubblica, le obbligazioni emesse dalle banche presenteranno per il sottoscrittore un grado di rischio analogo a quello delle obbligazioni dello Stato, con conseguente allineamento del rating a quello dei titoli pubblici. Ciò a vantaggio dell'accesso delle banche al mercato per un immediato ripristino di adeguati livelli di liquidità.

Oltre alle nuove emissioni, la garanzia pubblica potrà altresì assistere anche la liquidità fornita dalla Banca centrale, in linea con le richiamate previsioni comunitarie. Il decreto prevede pertanto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze possa rilasciare – entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento (23 dicembre 2016) – la garanzia statale sui finanziamenti di emergenza che la Banca d'Italia erogasse per fare fronte alla crisi di liquidità di una banca (cosiddetta ELA – Emergency Liquidity Assistance).

Come detto, si tratta di un quadro normativo che trova la propria fonte primaria nella regolamentazione europea: le condizioni di rilascio delle garanzie sono state pertanto concordate preventivamente con la Commissione europea. In via generale, la garanzia non potrebbe essere richiesta ove si siano verificate carenze di capitale (art. 4, comma 1 b). Tuttavia, ove la banca avesse urgente bisogno di sostegno della liquidità e presenta un requisito di un patrimonio netto positivo, la garanzia può comunque essere rilasciata in base a notifica individuale, previa verifica di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

La garanzia può anche essere concessa a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte subordinatamente a una decisione preventiva della Commissione europea.

Sostegno al patrimonio – Il secondo aspetto cardine del provvedimento attiene al rafforzamento del capitale. Con le disposizioni recate dal Capo II, si autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, azioni emesse da banche italiane o da società capogruppo di gruppi bancari. Il prezzo di sottoscrizione è determinato sulla base della metodologia contenuta in apposito allegato al decreto-legge. La sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è sottratta ad una serie di norme codistiche relative ai requisiti dei soci, alla disciplina dell'Offerta Pubblica d'Acquisto obbligatoria e ad eventuali limiti al possesso azionario previsti dallo statuto dell'emittente.

L'intervento, anche in questo caso su richiesta, presuppone che l'esigenza di rafforzamento del patrimonio sia emersa in esito ad una prova di stress basata su uno scenario avverso. La richiesta di ricapitalizzazione

precauzionale da parte dello Stato va preceduta dalla presentazione di un programma di rafforzamento patrimoniale da sottoporre all'approvazione della Autorità di vigilanza competente. Qualora tale programma non risulti sufficiente, la richiesta di intervento può essere presentata, nel rispetto di una precisa procedura e con l'impegno da parte del soggetto emittente all'assunzione di determinati adempimenti ed obblighi in conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato.

L'ingresso dello Stato nel capitale della banca non configura, in linea con i dettami della direttiva di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (BRRD) già richiamati, i presupposti per la generazione di fenomeni di risoluzione e di *bail-in*, che sono pertanto in questo modo evitati (cioè i presupposti per la risoluzione indicati all'art. 17 del Dlgs 180/2015).

Resta comunque ferma, come detto, la necessità di rispettare gli impegni richiesti dalla comunicazione della Commissione europea del 30 luglio 2013, relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 213/01), ivi comprese quelle concernenti la ripartizione degli oneri fra i creditori, vale a dire il c.d. *burden sharing*.

Inoltre, l'intervento dello Stato può essere condizionato alla revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale della banca interessata, anche in conformità con la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (DL 237/2016, art. 17, comma 2).

Lo schema di tutela dei risparmiatori - Nel rispetto di tale comunicazione sugli aiuti di Stato si articolano pertanto le disposizioni che disciplinano la sorte delle obbligazioni subordinate detenute dai risparmiatori, anch'esse contenute all'interno del capo II del provvedimento.

Innanzitutto, nell'art. 18 comma 2 e nell'art. 22 è stabilito il principio secondo cui la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata (solo) dopo l'applicazione del *burden sharing* con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici. Tale ripartizione non viene applicata solo nel caso

in cui la Commissione UE abbia deciso che ciò metterebbe “in pericolo la stabilità finanziaria” o potrebbe “determinare risultati sproporzionati”.

Le passività destinate alla conversione sono declinate stabilendo una specifica graduatoria, a partire dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) e di classe 2 (Tier 2), fino a comprendere, via via, tutti gli altri strumenti subordinati in circolazione. Ulteriori disposizioni disciplinano i limiti e le condizioni che devono essere rispettati nell’adozione delle misure di *burden sharing*. Tra queste, in particolare, va segnalato il rispetto del principio secondo cui il sacrificio imposto a creditori e azionisti non può essere maggiore di quello che sarebbe loro imposto in uno scenario ipotetico di liquidazione dell’intermediario (cosiddetto “*no creditor worse-off*”).

In estrema sintesi, lo schema può essere riepilogato come segue: in presenza di una ricapitalizzazione precauzionale con intervento pubblico che comporti la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, si prevede che la banca interessata offra obbligazioni non subordinate in cambio delle azioni frutto della conversione. Successivamente il Tesoro può acquistare tali azioni.

In dettaglio, le azioni emesse dalla banca per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato. Sono azioni non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell’attribuzione delle perdite.

Il Ministero può acquistare dette azioni, se ricorrono cumulativamente, tra l’altro, le seguenti condizioni:

- la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate o clienti professionali;
- gli azionisti non sono controparti qualificate né clienti professionali;
- la transazione prevede che la banca acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni e che questi ricevano dalla banca, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dalla stessa

banca o da società del suo gruppo, per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero;

- le obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dalla banca aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario;
- la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti.

Il meccanismo di compensazione è finalizzato quindi a consentire che i risparmiatori originariamente in possesso di obbligazioni subordinate trasformino il proprio investimento originario in obbligazioni non subordinate.

L'attuazione di tale disciplina viene affidata a due distinti provvedimenti di attuazione:

- con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia sono fissate le condizioni della conversione delle obbligazioni subordinate in azioni. In sede di prima applicazione della normativa, e con riferimento alla vicenda della Banca Monte dei Paschi, le condizioni di conversione sono declinate dallo stesso decreto legge, senza necessità di un apposito provvedimento secondario;
- con ulteriore decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, sono invece disposte le misure di ripartizione degli oneri.

Fondo per la copertura degli oneri di sottoscrizione e acquisto delle azioni

Il Capo III concerne la copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato per il sostegno alla liquidità, che è assicurata mediante istituzione nello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017. La relazione tecnica documenta come

tale stanziamento sia da considerare largamente sufficiente a far fronte alle esigenze delle banche potenzialmente interessate.

Inoltre, riguardando operazioni relative a partite finanziarie o di concessione di garanzie dello Stato non si determinano effetti sull'indebitamento netto, se non quelli derivanti dagli interessi passivi conseguenti alle maggiori emissioni di titoli di debito pubblico.

Ulteriori misure urgenti per il settore bancario

Il provvedimento è poi completato da ulteriori disposizioni relative al settore bancario. Ad esse è dedicato il Capo IV.

Contributi addizionali al Fondo di risoluzione – L'intervento normativo si ricollega strettamente alle procedure di risoluzione avviate nel 2015. Come noto, il finanziamento delle procedure di risoluzione è assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito dalla Banca d'Italia, che a sua volta è alimentato dallo stesso settore bancario operante in Italia attraverso, di regola, contribuzioni ordinarie e straordinarie, come disciplinate dalla specifica normativa di riferimento. Quando le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate risultino non sufficienti, la Legge di stabilità dello scorso anno ha previsto la possibilità di ricorrere a contributi "addizionali" alla Banca d'Italia, ulteriori rispetto alle due categorie precedenti, e calcolati entro un limite determinato. Solo per l'anno 2016 è consentito alla Banca d'Italia di prevedere una ulteriore contribuzione (addizionale) fino a due volte il contributo ordinario.

Rispetto a tale disciplina di base, la nuova disposizione intende superare possibili difficoltà applicative, chiarendo il perimetro delle obbligazioni, costi, oneri e spese che possono essere coperti dal Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei Provvedimenti di avvio delle risoluzioni e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate. La norma consente pertanto alla Banca d'Italia di determinarne l'importo non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e di stabilire che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a

cinque anni. La Banca d’Italia comunica annualmente l’importo dovuto per ciascun anno del suddetto periodo.

Di fatto con il riferimento ai due anni (non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime) Banca d’Italia può richiedere contributi addizionali anche nel 2017 per lo schema di risoluzione attivato nel 2015, superando quindi il vincolo temporale del 2016, fissato nella norma originaria

Inoltre, viene attribuita la potestà alla Banca d’Italia che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a cinque anni, permettendo in questo modo una loro diluizione temporale contabile e finanziaria.

Garanzie relative a finanziamenti – La previsione interviene sulla disciplina dell’efficacia della garanzia nell’ambito dei contratti di garanzia finanziaria (cd disciplina sul *collateral*) di cui al Decreto Legislativo n. 170 del 2004 (in particolare l’art. 3), modificando il comma 1 bis e introducendo i commi 1 ter e 1 quater.

Questa disposizione mira anzitutto a stabilizzare, riconsiderandola, la disciplina applicabile alle operazioni di finanziamento effettuate dalla Banca d’Italia, a suo tempo introdotta dal DL n. 201/2011 (art. 8, comma 30).

Tale deroga, di carattere temporaneo e più volte prorogata, esenta la Banca d’Italia dall’osservanza di taluni oneri formali fissati in via ordinaria in relazione ai pegni su crediti. Il decreto intende quindi consolidare i vantaggi recati dalla normativa in favore della Banca d’Italia in termini di rapidità e alleggerimento operativo.

Con la stessa norma viene anche previsto che, non solo ai fini di opponibilità ai terzi, ma anche nei confronti del debitore ceduto o del debitore del credito dato in pegno è necessaria la notificazione dell’atto al debitore o l’accettazione da parte del debitore stesso, comportando un ampliamento del campo di applicazione di tale formalità, con conseguenti oneri per il finanziatore.

Conclusioni

L'Associazione conferma il proprio giudizio prevalentemente positivo sul provvedimento considerato nel suo complesso.

Il decreto legge si pone nella logica di una effettiva tutela del risparmio, attraverso i meccanismi da esso previsti sia nelle forme delle garanzie statali (onerose per le banche che le otterranno) per la liquidità, sia in quelle degli interventi preventivi per rafforzare il patrimonio di chi ne avesse necessità, secondo i giudizi e con le determinazioni della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il decreto è apprezzabile in quanto trova il giusto equilibrio tra tutela della stabilità, protezione dei risparmiatori e rispetto del quadro normativo europeo. In quanto tale, riterremmo abbia una valenza di interesse non solo per la soluzione di casi di banche in difficoltà in Italia ma più in generale a livello europeo.

In questo senso il decreto crea i presupposti per un miglioramento del clima di fiducia. Fiducia che si è anche manifestata in una ripresa delle quotazioni del settore bancario non solo in Italia ma anche in Europa (Per memo, dati indici bancari).

Attraverso la stabilità delle banche, si favorisce la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione.

Con riferimento alla norma che consente di spalmare i contributi addizionali al Fondo di risoluzione nazionale in cinque anni, giova ricordare che si tratta di contributi che tutte le banche sono state e sono obbligate a versare per far fronte ai problemi di quelle in difficoltà. In nessun altro settore dell'economia si prevede che il salvataggio dei soggetti in crisi sia posto a carico dei concorrenti, comprimendone la redditività.

Anzi, proprio il tema del miglioramento dello scenario normativo di riferimento in cui operano le imprese bancarie italiane impone di

richiamare in questo contesto l'attenzione sull'opportunità che il legislatore valuti l'introduzione di ulteriori norme dirette a ridare equilibrio ad alcuni aspetti dell'economia delle banche. La prassi, ampiamente utilizzata negli anni passati, di ricorrere al settore bancario per ottenere anticipazioni di gettito fiscale, soprattutto mediante un allungamento dei tempi per il riconoscimento di costi e oneri deducibili (segnatamente la deduzione delle rettifiche su crediti), ha generato distorsioni difficili da riassorbire e ha reso necessaria l'emanazione di norme di non poca complessità.

In questo ambito si colloca la necessità di ridare equità, anche sul piano della certezza, alla disciplina in materia di trasformabilità delle DTA (imposte differite attive) in crediti d'imposta.

Si tratta, in particolare, di due proposte di intervento che hanno già costituito oggetto di discussione nel corso dell'esame del disegno di legge di Bilancio per il 2017, ma che non hanno trovato spazio nella versione finale del provvedimento, presumibilmente a causa dell'accelerazione del relativo iter di approvazione.

La prima modifica dovrebbe intervenire sulle norme che hanno subordinato la possibilità di operare la suddetta trasformazione al pagamento da parte delle banche di un canone annuo, al fine di superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, di detta disciplina in materia di trasformabilità. In particolare, la proposta posticipa di un anno (dal 2015 al 2016) la decorrenza del pagamento del canone, prevedendo, altresì, di mantenere fermi gli effetti della norma originaria sul piano del gettito erariale.

Una seconda area di miglioramento si ricollega alla disciplina recentemente introdotta in merito alla deducibilità integrale ai fini IRES e IRAP delle rettifiche di valore su crediti verso la clientela iscritti in bilancio. Nell'introdurre tale deducibilità, è stato previsto un regime transitorio per le rettifiche di valore già in essere, volto ad assicurarne, secondo percentuali annue fisse stabilite dalla norma, la piena rilevanza fiscale entro il 2025. Sul piano pratico, tuttavia, in uno scenario caratterizzato da ingenti perdite per il settore bancario, la piena rilevanza fiscale di dette

componenti negative non è assicurata per quelle banche che hanno beneficiato in passato del regime di parziale imponibilità degli utili, con conseguente pregiudizio in termini di convertibilità in crediti d'imposta delle relative DTA e, quindi, in termini di patrimonio di vigilanza. Pertanto, occorrerebbe integrare la previsione della norma sulle DTA in modo da consentire la piena convertibilità delle imposte anticipate assumendo ai fini del calcolo l'intero importo della perdita fiscale, tenendo conto che questo aspetto assume particolare rilievo e specificità per le banche di credito cooperativo/casse rurali.

La proposta mira pertanto a correggere il meccanismo con il quale operano le suddette percentuali, che dovrebbero essere trasformate in massimali. Parallelamente, si dovrebbe introdurre un termine più ampio di deducibilità per le banche che non avendo utilizzato appieno detti massimali presentano un residuo da dedurre alla fine del 2025. Riteniamo opportuno evidenziare che la proposta consiste in una flessibilizzazione della deducibilità ma mai a scapito del gettito, giacché i massimali di deducibilità oggi previsti non verrebbero mai superati.

Sempre nell'ottica di un miglioramento del clima di fiducia, preme sottolineare come con una recente ordinanza, il Consiglio di Stato ha sospeso parzialmente, in via cautelare, la circolare della Banca d'Italia che contiene le misure attuative per la trasformazione delle Banche Popolari in società per azioni, rinviando la trattazione nel merito della questione a dopo che la Corte Costituzionale si sarà pronunciata sull'incidente di costituzionalità sollevato con separata ordinanza.

Anche in questo caso necessitano urgenti misure volte a rimuovere la situazione di incertezza che si è venuta a determinare. Tale incertezza e le possibili ripercussioni anche sui processi di rafforzamento patrimoniale delle banche interessate potrebbero aprire nuovi fronti di difficoltà, con potenziali generalizzati effetti negativi.

L'auspicio è, pertanto, che le modifiche come sopra delineate possano vedere una tempestiva realizzazione, vuoi già in sede di conversione del decreto, oggi in discussione, vuoi attraverso il primo veicolo normativo ritenuto adeguato.

Il decreto legge “Salva risparmio” del 23 dicembre scorso (preceduto da un assai ampio consenso parlamentare sulla Relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici) rappresenta una importante innovazione per il mondo del risparmio e più complessivamente per l’economia italiana e la credibilità sui mercati internazionali.

In questo contesto, sempre nella logica di ripristinare un clima di fiducia anche attraverso misure di trasparenza, da più parti è emersa la sollecitazione perché siano resi noti al pubblico i nominativi delle principali persone fisiche e giuridiche che si sono rivelate debitori insolventi verso tali banche oggetto dei due decreti legge.

In proposito l’Associazione bancaria non ha obiezioni di principio, poiché si tratta di istituti per i quali lo Stato ha approvato addirittura decreti legge, viste le necessità e le urgenze. Per fare in tal senso chiarezza e per evitare incertezze giuridiche in normative che si sono sovrapposte da anni, la via da intraprendere è però quella dell’approvazione di una specifica norma di legge che lo renda eccezionalmente possibile in tali esclusivi casi.

La volontà – che si va via via consolidando nell’iter parlamentare – di istituire una commissione bicamerale di inchiesta sul funzionamento del settore bancario recepisce anche la proposta di trasparenza sulle posizioni di insolvenza che hanno concorso a determinare “crisi” di intermediari che abbiano richiesto interventi preventivi con risorse pubbliche o siano interessate da procedure di risoluzione.

In questo senso la responsabilità è piena ed esclusiva del Parlamento nel trovare il bilanciamento degli interessi pubblici sottesi a tale delicata materia.